

. n. /2023 r.g.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del *Giudice dott. Giuseppe Solarino*, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r.g. /2023 promossa da:

Parte_1 **C.F. e P. IVA:** *P.IVA_1*), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. , giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in (SR), Viale n. ;

OPPONENTE

CONTRO

CP_1 **(C.F. e N. Registro delle Imprese di Lecce n. *P.IVA_2*)**, quale mandataria della *CP_2* (già *Controparte_3* , società con socio unico (C.F., P. I.V.A. e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi *P.IVA_3*), rappresentata e difesa dall'avv. giusta procura in atti;

OPPOSTA

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n. 69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.

La società **Parte_1** con atto di citazione notificato in data 27.03.2023, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. /2023, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 27.01.2023, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 82.077,37, oltre interessi e spese, chiedendo preliminarmente la revoca del citato decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva della società creditrice-cessionaria; nel merito, ha chiesto la revoca del predetto decreto per mancata prova del credito azionato, sia nell'*an* che nel *quantum*. Più precisamente ha dedotto, da un lato, l'asserita effettuazione da parte della **CP_4** nel periodo dall'1.02.2008 al 18.08.2008, di registrazioni erronee ed arbitrarie di poste a debito determinanti un ingiusto saldo negativo al 31.12.2008 del conto stipulato in data 19.12.2007; dall'altro, ha dedotto l'illegittima applicazione al rapporto contrattuale instaurato fra le parti di tassi di interesse ultralegali, di interessi anatocistici vietati, di provvigioni di massimo scoperto, giorni di valuta, capitalizzazione trimestrale e di spese e commissioni non dovute o comunque di importo superiore al dovuto.

In ogni caso, ha dedotto la prescrizione delle somme azionate in via monitoria dall'anno 2011.

Radicatosi il contraddittorio si è costituita la società opposta, **CP_1** nella qualità di mandataria di **CP_2** la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione per inammissibilità e infondatezza.

In via istruttoria, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. /2023, emesso in data 27.1.2023 nel proc. /2022 R.G., sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c.; rigettata l'istanza di riunione del presente giudizio con quello di più antica iscrizione R.G. n. /2023, la causa, di natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, co. I, c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

L'opposizione, seppur ammissibile, è infondata per i motivi che seguono.

Preliminarmente non merita accoglimento l'eccezione inerente il difetto di legittimazione attiva della società opposta.

Ed invero. Parte opponente ha contestato la legittimazione attiva di parte opposta **CP_1** per asseriti vizi relativi alla operata cessione del credito in discussione rispetto alla disciplina legislativa e regolamentare vigente *ratione temporis* (art. 58 D. Lgs. 385/1993) e, quindi, la prova della continuità della serie di cessioni del credito azionato.

Occorre comprendere quale documentazione il creditore cessionario debba produrre per provare la sua legittimazione attiva, ove contestata.

Sul punto, valga richiamare gli ormai consolidati principi di diritto, alla cui stregua:

- *“la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità”* (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22/06/2023, n. 17944, vedi anche Cass. Civ. n. 9412/2023);

- tra i suddetti elementi indiziari, si distinguono per incisività, in primo luogo, la disponibilità della documentazione afferente al credito ceduto, trattandosi di documentazione di cui l'opposta non avrebbe potuto avere la disponibilità se non quale effettiva cessionaria del credito; nonché la dichiarazione della cedente di avvenuta cessione del credito al soggetto poi dichiaratosi cessionario [cfr. ordinanza Cass. Civ. n.10200/2021, alla cui stregua *“la dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass. SS. UU. 4.5.2017 n. 10790)”*];

- opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22/06/2023, n. 17944, vedi anche Cass. Civ. n. 9412/2023, sopra citate).

Ebbene, in applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie, l'opposizione si rivela infondata stante la prova fornita dalla società opposta circa la propria legittimazione sostanziale.

Infatti, il credito di cui si discute trova origine nell'inadempimento del contratto di conto corrente n. _____, già n. _____, stipulato da Parte_1 in data 19.12.2007 con Banca _____, e successivo affidamento in data 12.12.2007 utilizzabile mediante apertura di credito regolata in conto corrente, il quale ha registrato un saldo debitore pari ad Euro 82.077,37 alla data del 23.12.2019 (cfr. all. 5 monitorio).

La società opposta ha provato la titolarità del credito in capo alla propria mandataria CP_2 già in sede monitoria producendo corposa documentazione inerente il rapporto contrattuale da cui è disceso il credito oggetto di lite, nonché nel presente giudizio mediante la produzione delle dichiarazioni delle cedenti – Banca _____ in relazione alla cessione in blocco stipulata con atto del 23.12.2019 fra Banca _____ ed CP_5

(avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16.01.2020, nella parte seconda, n. 7) e fra questa ultima **CP_5** e **CP_2** (nell'ambito della cessione in blocco in data 23.12.2020 di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 9.01.2021, parte seconda, n.) - come da dichiarazioni prodotte in atti (cfr. in atti, all. 5 e 6).

La società opposta ha prodotto, altresì, con la seconda memoria di cui all'art. 183 c.p.c., le visure camerali storiche delle due cessionarie, **CP_5** e **CP_2** (cfr. docc. 9-10), le quali ultime, unitamente agli avvisi di cessione in Gazzetta Ufficiale, danno conto dell'adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 58 TUB, nonché le liste dei crediti inclusi nelle due cessioni di cui sopra (cfr. docc. 11-12).

Inoltre, è stato affermato che l'espressa e specifica dichiarazione del creditore cedente, ricognitiva della cessione medesima, va ad integrare la già avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e garantisce al debitore di conoscere l'attuale titolare del rapporto di credito.

Questo il recente principio espresso dal Tribunale di Catania, sentenza n. 4437/2024 del 08.09.2025, laddove il Tribunale ha ritenuto meritevoli di accoglimento le difese di parte opposta in tema di sufficienza probatoria della dichiarazione di cessione e dell'avviso ex art. 58 TUB.

Ed invero, dalla disposizione di cui all'art. 58, comma 1, TUB - secondo cui: "La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" - può evincersi come la specifica menzione dei singoli rapporti ceduti risulti per definizione non necessaria, considerato che l'art. 58 TUB circoscrive il proprio ambito di applicazione ai rapporti giuridici individuabili in blocco: in caso contrario, non si tratterebbe di una cessione "in blocco", ma di una cessione degli specifici rapporti individuati."

Inoltre, è stato affermato che "in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14 maggio 2024, n. 13289; di recente, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790)".

Nel caso di specie – contrariamente a quanto affermato da parte opponente circa l’asserita mancata inclusione del credito di cui si discute fra quelli ceduti a CP_2 – il credito risulta specificato dalla dichiarazione del 13.04.2023 di CP_5 (cfr. all. 6 parte opposta) nella quale si legge che “*nel perimetro della predetta cessione rientrava l’esposizione debitoria intestata a [...] Parte_1 di già identificata con NDG pratica n. , successivamente ceduta con NDG nr. .*”.

Sul punto, fra l’altro, è stato affermato che “*la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria*” (cfr. Corte d'Appello Milano, Sez. I, 24/01/2023, n. 220).

Va quindi confermata l’infondatezza della posizione avversaria inerente il dedotto difetto di legittimazione attiva della società cessionaria.

Circa le ulteriori doglianze riguardanti il merito della questione - ovvero sia l’an ed il quantum della pretesa economica azionata -, le stesse non meritano accoglimento per i seguenti motivi.

Del tutto infondata è l’eccezione di prescrizione del credito in discussione in quanto il rapporto contrattuale da cui ha avuto origine il saldo debitore risulterebbe operativo e persistente nell’anno 2018. Inoltre, il rapporto di conto corrente oggetto di giudizio risultava assistito da un’apertura di credito in conto corrente di Euro 20.000,00 valida sino a revoca (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio); ne discende, come affermato già da parte opposta, che nessuna prescrizione può nella specie ritenersi maturata atteso che il saldo dell’utilizzato e degli accessori può ritenersi esigibile unicamente dalla data di revoca, appunto, dell’affidamento concesso e non come affermato da parte opponente dall’anno 2011 ovvero sia dall’“ultimo rapporto bancario”.

Quanto alle residuali domande avanzate da parte opponente, come inerenti la dedotta illegittima applicazione, al rapporto contrattuale instaurato fra le parti, di tassi di interesse ultralegali, di interessi anatocistici vietati, provvigioni di massimo scoperto, giorni di valuta, capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni non dovute e/o comunque di importo superiore al dovuto, le stesse non risultano idoneamente provate nonché proposte in modo del tutto generico.

Come noto, infatti, il correntista che contesta l’applicazione di interessi e spese ha il preciso onere di allegare e provare, in termini analitici e specifici, modi, tempi e misura delle violazioni dedotte atteso che nessun valore può avere una contestazione che, come nella specie, non indica le voci

passive ritenute specificamente indebite anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate; (*“Il correntista che agisce per la ripetizione di indebito, anche se derivante da clausole negoziali affermate nulle e/o dall'applicazione di condizioni che si risolvono nella violazione di norme imperative (violazione dei tassi soglia in materia di usura), deve provare il fondamento della pretesa fatta valere, secondo i principi generali enucleabili dalla regola di giudizio dettata dall' art. 2697 c.c. . In particolare, egli è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza rispetto ad essi di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute”* Corte Appello, Torino, sez. I, 09/02/2021, n. 136).

Né a tale carenza può sopperire un'eventuale consulenza tecnica contabile, a pena di indebite sovrapposizioni tra il carattere percipiente che il mezzo talora può assumere (proprio in materia bancaria) e la mera esploratività (cfr. *ex multis* Tribunale Roma, Sent. n. 632/2016, laddove si precisa come la consulenza non possa essere ammessa qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova).

Sul punto, va infatti ribadito che il regime di rilevabilità officiosa delle nullità deve pur sempre iscriversi nell'ambito di una specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione.

Infine, parimenti generica ed infondata è l'eccezione di erronea ed arbitraria registrazione delle poste di debito relative a numero 14 assegni (cfr. come precisati in seno al verbale di udienza del 3.10.2023), considerato che in relazione ai citati assegni non è stata evidenziata e provata alcuna circostanza relativa alla presunta abusiva emissione, limitandosi la stessa parte opponente solo a sostenere genericamente che gli assegni non sarebbero mai stati emessi dalla società correntista ma da soggetti non autorizzati a farlo.

Ciò posto, ed in ossequio al consueto regime di allocazione degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., come declinato, in materia di responsabilità contrattuale, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 13533/2001, deve ritenersi che parte opponente, convenuta in senso sostanziale, non abbia fornito la prova di fatti modificativi, estintivi o impeditivi, a fronte della prova del titolo fornita dal creditore, risultando le relative domande del tutto inconsistenti di fronte alla piena prova dell'esistenza del credito fornita da parte opposta.

Da quanto precede, discende il rigetto integrale della proposta opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo all'attività processuale concretamente espletata nel corso del giudizio e in relazione allo scaglione di riferimento, secondo i parametri del D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, con congrua riduzione, tenuto conto del tenore delle argomentazioni difensive spese e della natura documentale della controversia.

P. Q. M.

Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, *Dott. Giuseppe Solarino*, disattesa od assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. **r.g.** /2023, così statuisce:

1. rigetta l'opposizione promossa da *Parte_1* in persona del l.r.p.t., e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. /2023, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 27.01.2023, che va dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 cpc;
2. condanna la società opponente, *Parte_1* in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore della società opposta, *CP_1* delle spese di lite, che liquida in € 9.070,74, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese al 15%, i.v.a. al 22% e c.p.a. al 4%.

Così deciso in Siracusa, il 20.01.2026

Il Giudice

Dott. Giuseppe Solarino

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011